REGOLAMENTO (CEE) N. 1525/90 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 788/86 che fissa i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti durante campagna lattiera 1990/1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la decisione 86/559/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca [1], in particolare lo scambio di lettere n. 3, punto I, lettera a),

considerando che il testo del punto I, lettera a) della citata decisione precisa che la Svizzera si impegna a rispettare, ove necessario, un valore franco frontiera spagnola all'importazione di determinati formaggi di origine svizzera e in provenienza dal suo territorio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 788/86 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2431/88 [3], fissa i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1278/90 della Commissione [4] ha stabilito per la campagna 1990/1991 il livello degli importi compensativi adesione applicabili negli scambi con la Spagna nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che è opportuno di conseguenza modificare i valori franco frontiera spagnola all'importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti;

considerando che l'aumento dei valori franco frontiera spagnola derivante dal ribasso degli importi compensativi adesione è tuttavia limitato dal livello dei valori da rispettare all'atto dell'importazione di questi prodotti nella Comunità dei Dieci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitatio di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 788/86 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 1*

I valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti, scortati da un certificato riconosciuto sono calcolati come segue:

Designazione delle merci	Valore franco frontiera in ECU/100 kg di peso netto
Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione di almeno due mesi per il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, delle sottovoci ex 0406 90 13, ex 0406 90 15 e ex 0406 90 17 della nomenclatura combinata:	
— in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera pari o superiore a	348,56 [1]

[1] GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 98.
[2] GU n. L 74 del 19. 3. 1986, pag. 20.
[3] GU n. L 210 del 3. 8. 1988, pag. 6.
[4] GU n. L 126 del 16. 5. 1990, pag. 13.

Designazione delle merci	Valore franco frontiera in ECU/100 kg di peso netto
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a	372,70 (1)
Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione di almeno due mesi per il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, delle sottovoci ex 0406 90 13, ex 0406 90 15 e ex 0406 90 17 della nomenclatura combinata :	
— in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera pari o superiore a	372,70 (2)
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a	396,84 (2)
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto inferiore o pari a 450 g e di un valore franco frontiera pari o superiore a	430,63 (2)
Formaggi di Glaris alle erbe (detti « Schabziger »), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate, delle sottovoci 0406 20 10 e 0406 90 19 della nomenclatura combinata	—
Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o pari al 48 %, della sottovoce ex 0406 90 25 della nomenclatura combinata	—
Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, superiore al 48 %, della sottovoce ex 0406 90 25 della nomenclatura combinata	—
Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto « Schabziger »), condizionati per la vendita al minuto, aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o pari al 56 %, della sottovoce 0406 30 10 della nomenclatura combinata e di un valore franco frontiera pari o superiore a	242,58

(1) Prodotti corrispondenti a quelli di cui all'allegato I, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione.
(2) Prodotti corrispondenti a quelli di cui all'allegato I, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione